



Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) 2014

Il nuovo Tributo sui servizi indivisibili (TASI), istituito con la Legge 27 dicembre 2013 n°147, ha per presupposto il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi comprese l'abitazione principale e relative pertinenze, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'applicazione IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Nel caso il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

L'occupante versa la TASI nella misura del 10%, mentre il restante 90% deve essere corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

La base imponibile TASI è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n°11 del 10/09/2014, sono state approvate le seguenti aliquote della TASI:

Tipologia immobili imponibili	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze	2,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Altri fabbricati e aree edificabili	2,00 per mille

Tutti i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI.

SCADENZE

• **ACCONTO** entro **16 ottobre 2014**

SALDO entro **16 dicembre 2014**

La prima rata è calcolata in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote approvate con deliberazione n°11 del 10 settembre 2014. La seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta deve essere eseguito con modello F24, indicando il codice catastale del Comune di Praiano G976. Oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art.17 D.Lgs 241/97.

CODICI TRIBUTO TASI per modello F24:

Abitazione principale e pertinenze	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959
Aree edificabili	3960
Altri fabbricati (abitazioni a disposizione o affittate, negozi, uffici, capannoni, ecc.)	3961

DICHIARAZIONE TASI di PROPRIETARI e DETENTORI

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

La dichiarazione TASI dev'essere presentata sia dal titolare del diritto reale dell'immobile sia dall'occupante.

In sede di prima applicazione del tributo, si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione della TASI.

Nel caso i possessori degli immobili non abbiano presentato una valida dichiarazione IMU/ICI, oppure se la dichiarazione presentata risulti incompleta, essi sono tenuti ad inoltrare la dichiarazione TASI nel termine del 30 giugno 2015.

Tutti i detentori/locatari degli immobili sono obbligati a presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno 2015.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
Vincenzo Laudano

Il Sindaco
Giovanni Di Martino